Camera Penale di Pescara

aderente all'Unione Camere Penali Italiane

Gruppo di Studio e Ricerca Scuola di Formazione e Qualificazione dell'Avvocato Penalista

XVI CORSO DI FORMAZIONE DEL PENALISTA

Aprile 2022 - Aprile 2024

Lezione del 05/05/2023
Materia : Diritto Penale
Relatrice : Avv. Daniela DE SANCTIS

SCHEDA DIDATTICA
I DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 29 e 30 Cost.
- LIBRO II - TITOLO XI CODICE PENALE (artt. 556-574 ter c.p.)

DOTTRINA

- POTETTI, in Cassazione Penale, 10/2022, Corte costituzionale e Corte di cassazione alle prese con un regolamento di confini: maltrattamenti e atti persecutori, 2022.
- DI NICOLA TRAVAGLINI - MENDITTO, Codice Rosso, Milano, 2020.
- FIANDACA – MUSCO, Diritto Penale, Parte Generale, Bologna, 2007.
- MANTOVANI, Diritto Penale, Padova, 1979.
- ROCCHI, Schemi di Diritto Processuale Penale, Roma, 2016.
- BONFANTINI-VILLA schemi di diritto penale, Roma, 2016.
- DELFINO – PEZZANO, Manuale di Diritto Penale Generale, Napoli, 2016.

§ PREMESSA

L'istituto della famiglia trova un referente costituzionale negli artt. 29 e 30 Cost.

Il primo la definisce come *"società naturale fondata sul matrimonio"* ossia quale base sociale, il secondo regola i rapporti con la prole imponendo un dovere per il genitore *"di istruire, mantenere ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio".*

La giurisprudenza ha adeguato la tutela in materia mediante l'estensione della nozione di famiglia anche alle situazioni di fatto, cui si ritiene applicabile la disciplina penalistica.

I delitti contro la famiglia sono previsti nel titolo XI del Libro II del codice penale.

In particolare, la disciplina codicistica dei delitti contro la famiglia si suddivide in: capo I, delitti contro il matrimonio; capo II, delitti contro la morale familiare (da intendersi come l'ordinato svolgersi della vita familiare); capo III, dei delitti contro lo stato della famiglia; capo IV, dei delitti contro l'assistenza familiare (a tutela delle esigenze economiche nonché delle relazioni reciproche tra i coniugi e tra genitori e figli).

§ LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. N. 69/2019 (C.D. "CODICE ROSSO") - CENNI

La disciplina dei reati contro la famiglia ha subito delle modifiche ad opera della L. n. 69/2019 (c.d. "Codice Rosso").

La novella prevede per alcuni reati (maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), una procedura più snella, che impone al P.M. di sentire la persona offesa entro i 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato (art. 362, co. 1 *ter*, c.p.p.), previo obbligo in capo alla P.G. di riferire immediatamente, anche in forma orale, al P.M. la notizia di reato di violenza domestica e di genere (art. 347, co. 3, c.p.p.).

Si tratta, più precisamente, di un testo di legge con 21 articoli che individuano un catalogo di reati espressione di violenza domestiche e di genere, volto altresì ad inasprire le pene per alcuni reati (es. maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori) e a rimodulare le aggravanti, introducendo nuove fattispecie di reato (es. il Revenge Porn p. e p. dall'art. 612 *ter* c.p., il reato di costrizione o induzione al matrimonio *ex* art. 558 *bis* c.p., il reato di sfregio *ex* art. 583 *quinquies* c.p.).

Ulteriore peculiarità relativa ai reati di cui trattasi, inoltre, è l'obbligo, nel caso in cui venga disposta una misura cautelare (è prevista altresì la possibilità di ricorrere al braccialetto elettronico) o, parimenti, nel caso di sostituzione o di revoca di una misura cautelare, di darne immediato avviso al difensore della persona offesa o direttamente a quest'ultima (art. 299, co. 2 *bis* e ss., c.p.p.

§ LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLE RIFORME CARTABIA - CENNI

La materia in trattazione ha subito alcune modiche anche ad opera della c.d. Riforma Cartabia.

Sotto il profilo del diritto penale sostanziale, v'è da segnalare che la nuova formulazione dell'art. 131 *bis* c.p. prevede ora che «l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: […] 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli […] 558-bis» (costrizione o induzione al matrimonio, introdotto dalla L. n. 69/2019).

Sotto il profilo processuale appare interessante segnalare che la riforma in materia civile ha previsto l'introduzione, nel corpo del codice di procedura civile, di una sezione dedicata alla « violenza domestica o di genere» (Libro II, Titolo IV bis, Capo III, Sezione I), formata dagli articoli da 473 bis-40 a 473 bis-46.

Limitando la trattazione a quanto qui di interesse, si segnala che il Legislatore ha inteso introdurre una disciplina speciale (accellatoria; differenziata rispetto alle regole generali in tema di mediazione familiare; peculiare quanto al coordinamento con il Pubblico Ministero e l'Autorità Giudiziaria penale) nelle ipotesi di mera allegazione di «abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori».

PRINCIPALI IPOTESI DI REATO

Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)

> 1 - Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
> 2 - Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
> 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
> 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
> 3 -Il delitto è punibile a querelladella persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
> 4 - Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge

L'elemento materiale del reato, perseguibile a querela della persona offesa, si sostanzia in una pluralità di condotte che presuppongo la sussistenza di un vincolo parentale, un rapporto di convivenza o di coabitazione.

Le condotte ivi indicate sono alternative ed individuano una serie di obblighi di "facere", la cui inosservanza è punita a titolo di reati omissivi:

- violazione degli obblighi di assistenza economica, materiale e morale;
- malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge;
- omessa prestazione dei mezzi di sussistenza in presenza dello stato di bisogno del soggetto passivo.

Oggetto giuridico di tutela è il rapporto familiare: trattasi di reato proprio punito a titolo di dolo generico.

La Giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le diverse condotte previste dal primo e dal secondo comma costituiscano fattispecie autonome di reato (*ex multis* Cass. pen., sez. VI, n. 12307/2012).

> « *la condotta di reato [di cui all'art. 570, co. 1, c.p.] non si identifica affatto, secondo la riduttiva lettura datane dal ricorrente, né con l'abbandono del domicilio domestico, e neppure con l'inadempimento degli obblighi di natura economica (che, per anni, l'imputato ha del tutto trascurato facendo così trovare la figlia minore in condizioni di insussistenza), ma si collega alla violazione del dovere del genitore "mantenere, istruire ed educare i figli" (art. 30 Cost., e cod. civ.), e con il corrispondente diritto del figlio minore che, "anche in caso di separazione personale dei genitori … ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi" (art. 155 c.c., comma 1, come sostituito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1, comma 1) e si connota come condotta del tutto eterogenea rispetto a quella prevista dall'art. 570 c.p., comma 2* » (Cass. pen., sez. VI, n. 10880/2016, dep. 2017).

« *[…] dal momento che - anche alla stregua del consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice - l'art. 570 c.p., comma 1 comprende condotte violatrici di esigenze di assistenza materiale ed altresì di assistenza soltanto morale. Di tal che - come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado - commette il reato anche colui che si disinteressi completamente dei figli e del coniuge, sebbene separato, rendendosi inadempiente nei loro confronti circa gli obblighi di assistenza morale connessi alla sua qualità di coniuge e di padre (la somministrazione dei mezzi di sussistenza o sopravvivenza non esaurendo gli obblighi scaturenti da tali qualità)* » (Cass. pen., sez. VI, n. 30151/2007)

Particolare attenzione merita, in ragione del dato statistico, l'ipotesi di cui al co. 2 n. 2.

Costante è l'affermazione del principio per cui la nozione penalistica di «mezzi di sussistenza» (art. 570, co. 2, n. 2, c.p.) è diversa dalla più estesa nozione civilistica di «mantenimento», comprendendo, nell'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale, non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (vitto e alloggio), ma altresì quegli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione) (Cass. pen., Sez. VI, n. 2736/2008 dep. 2009; conf. Cass. pen., Sez. VI, n. 24532/2017)

Si è inoltre affermato che integri il reato in commento anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione (Cass. pen., sez. VI, n. 1106/2022 dep. 2023).

Nella giurisprudenza delle sezioni semplici, inoltre, è stato affrontato il tema della capacità economica dell'obbligato che, come è noto, viene considerato come un presupposto indispensabile ai fini della punibilità, nel caso in cui siano stati fatti mancare i mezzi di sussistenza.

Secondo l'esegesi tradizionale della norma, «In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti» (Cass. pen., sez. VI, n. 49979/2019, che ha ritenuto non sufficiente per affermare l'assenza di dolo la mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato).

In ogni caso, pur gravando sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, un diverso orientamento giurisprudenziale ritiene che «in tema di violazione degli obblighi di mantenimento occorre tenere in considerazioni tutte le peculiarità del caso specifico: importo delle prestazioni imposte, disponibilità reddituali dell'obbligato, necessità per lo stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili (vitto, alloggio, spese inevitabili per la propria attività lavorativa), solerzia, da parte sua, nel reperimento di possibili fonti di reddito (eventualmente ulteriori, se necessario, rispetto a quelle di cui già disponga), contesto socio economico di riferimento e quant'altro sia in condizione di influire significativamente sulla effettiva possibilità di assolvere al proprio obbligo, se non a prezzo di non poter provvedere a quanto indispensabile per la propria sopravvivenza dignitosa» (Cass. pen., Sez. VI, n. 32576/2022).

***

Violazione degli obblighi di assistenza famigliare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570 *bis* CP)

1 - Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

In data 22.3.2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 68, il Decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, intitolato "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103".

In attuazione di tale principio, il Legislatore ha previsto l'abrogazione dell'art. 12 *sexies* L. n. 898/1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e l'introduzione nella trama codicistica dell'art. 570 *bis* c.p., che ne replica il testo.

Trattasi di delitto proprio, di mera condotta ed a dolo generico.

Quanto all'elemento materiale, dal tenore letterale della disposizione si evince che una sola condotta omissiva non appare di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie, dato che il termine "*si sottrae*" implica un comportamento reiterato, non potendosi desumere la volontà di non adempiervi da una sola omissione di corresponsione.

« *In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta incriminata dall' art. 570-bis c.p. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire* » (Cassazione penale , sez. VI, n. 47158/2022)

« *In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è configurabile il reato di cui all'art. 570-bis c.p. qualora l'agente si sia attenuto agli impegni assunti con l'ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo modificativo delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio, ancorché non omologato dall'autorità giudiziaria* » (Cassazione penale , sez. VI, n. 5236/2019)

Il rinvio *quoad poenam* all'art. 570 c.p. ha posto la questione interpretativa circa quale delle diverse fattispecie previste da questa norma fosse richiamata (quella del primo comma, o quelle del secondo comma).

A tale quesito hanno dato risposta le Sezioni Unite, pronunciatesi sulla precedente norma incriminatrice: (n. 23866/2013) « *Il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 c.p. effettuato dall'art. 12 sexies l. 1dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 21 l. 6 marzo 1987 n. 74, deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma 1 della disposizione codicistica* ».

Esso, inoltre, è procedibile d'ufficio, in quanto è rimasto immutato il regime della procedibilità previsto per il delitto di cui al citato art. 12 *sexies* (Cass. pen., Sez. VI, n. 7277/2020), che prevedeva appunto la procedibilità d'ufficio poiché il richiamo all'art. 570 c.p. è riferibile solo alla cornice edittale, e non anche al regime di procedibilità (Cass. pen., Sezioni Unite, n. 23866/2013).

Inoltre, secondo la giurisprudenza (Cass. pen., Sezioni Unite, n. 13681/2016), è applicabile la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 *bis* c.p.: « *La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità* ».

Dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 570 *bis* c.p. sono sorti numerosi problemi ermeneutici.

In particolare, per alcuni la seconda parte dell'art. 570 *bis* c.p., facendo riferimento all'affidamento condiviso dei figli, escluderebbe la rilevanza penale degli inadempimenti occorsi nelle ipotesi in cui non vi sia affidamento condiviso, ma affidamento esclusivo ad uno dei genitori.

Inoltre, l'art. 570 *bis* c.p. è formulato, così come già rilevato, quale reato proprio del «coniuge».

Di conseguenza tale norma sembrerebbe non applicabile nelle ipotesi di mancata corresponsione dell'assegno a favore dei figli nati fuori del matrimonio.

Sul punto la giurisprudenza di merito (Tribunale Ferrara, 06/09/2019, n.1176) si è già pronunciata nel senso contrario, operando una lettura, ormai concorde, secondo costituzione, osservando: «*Il delitto previsto dall'art. 570-bis c.p., introdotto dal Dlgs n. 21/2018, è configurabile*

anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli nati da genitori non coniugati. Difatti, nonostante la lettera della norma sembri prefigurare il contrario, si deve tener conto che la riforma che ha dato attuazione al principio della riserva di codice nella materia penale ha abrogato gli art. 12-sexies l. n. 898/1970 e 3 l. n. 54/2006, che sono transitati nel nuovo corpus normativo, senza procedere ad una abolizione delle corrispondenti figure di reato. D'altra parte, la riscrittura delle norme non ha formalmente investito l'art. 4 l. n. 54/2006, che nel previgente quadro normativo fungeva da disposizione di chiusura del sistema e consentiva di estendere la disciplina penale della violazione degli obblighi di natura economica anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».

Tale opzione ermeneutica è stata fatta propria anche dalla Giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. VI, n. 55744/2018).

***

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.)

1 - Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. 2 - Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Il reato proprio *ex* art. 571 cp punisce la condotta di colui che abusi dei mezzi di correzione o disciplina.

I concetti di mezzi di correzione e di disciplina hanno subìto un'evoluzione: tradizionalmente, infatti, la dottrina li riconduceva allo *ius corrigendi* riconosciuto in capo a soggetti in posizioni di autorità che dunque potevano impiegare l'uso della violenza fisica o morale nei confronti di coloro che risultavano essere assoggettati alla loro autorità (come nel rapporto genitore- figlio).

Attualmente invece si nega che si possa ricorrere all'uso di mezzi correttivi illeciti, quindi di abuso può parlarsi solo nei casi di uso improprio o abnorme di mezzi leciti.

Qualora dunque vengano usati mezzi illeciti, come percosse o minacce, verranno ad integrarsi tali reati.

Il reato è a forma libera e si consuma tramite l'abuso di un qualsivoglia mezzo di correzione e di disciplina, e non rappresenta un'ipotesi di reato abituale, essendo la reiterazione dell'abuso una semplice modalità di manifestazione del reato.

Il reato diviene punibile qualora dal fatto derivi un pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, concetto più ampio di quello enucleato in tema di lesioni personali (art. 582 c.p.) e ritenuto da alcuni condizione obiettiva di punibilità (e dunque estranea al fuoco del dolo) e da altri elemento costitutivo del reato.

Qualora si verifichi un'effettiva malattia o la morte del soggetto passivo, il secondo comma prevede l'applicazione di una circostanza aggravante specifica.

L'abuso è configurabile qualora vi sia un esercizio illecito di un potere riconosciuto dall'ordinamento. Per quanto riguarda il potere educativo e disciplinare in capo agli insegnanti, l'uso della violenza non può mai ritenersi né correttivo né educativo, per via del primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come si riteneva in passato, semplice oggetto di protezione.

Ed infatti, la giurisprudenza si è occupata della fattispecie delittuosa di cui all'art. 571 c.p. con riferimento, soprattutto, alle condotte degli insegnanti, consistenti in comportamenti non violenti. La giurisprudenza anche di recente aveva optato per un'interpretazione del paradigma di "abuso sul minore" da intendersi come esteso non solo alle condotte dannose sul piano fisico, ma anche a

quelle pregiudizievoli sul piano psicologico, essendo correlato allo sviluppo anche sociale della persona, destinataria dell'azione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia. In particolare, con riferimento alla singolare condotta di costrizione di un alunno, consistita nell'imporgli di scrivere 100 volte sul quaderno "*sono un deficiente*", la Corte di legittimità ha affermato che: "*Integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che umilii, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità*" (Sez. VI, n. 34492/2012). Il principio risulta sviluppato e precisato da Sez. VI, n. 11795/2013. 255320, secondo cui nell'interazione fra alunno ed insegnante, di carattere pedagogico e sociale, va recisamente escluso l'uso della violenza per una duplice considerazione: da un lato, per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità delle persone, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più come in passato semplice oggetto di protezione; dall'altro, perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato armonico di sviluppo della personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza, utilizzando un mezzo violento che contraddice tali finalità. La peculiarità della fattispecie contestata all'insegnante era che si trattava di una manifestazione accentuata di affettuosità, nella specie costituita da "*baci sulle labbra*" ed "*abbracci intensi*". La Corte, pur censurando l'inopportunità del comportamento, ha concluso nel senso che esso non integrasse il reato in esame, in quanto, per le concrete modalità non violente e tipicamente affettuose, deve essere considerato come espressione di "piccolo eccesso o mancanza di misura nel relazionarsi educatore-bambino" e non come abuso in ambito scolare o materno. La valutazione, quindi, approfondita del comportamento complessivo del docente, oggetto dell'incriminazione, ed i rischi di conseguenze sul minore del medesimo sono gli elementi di cui il giudice deve tener conto per giungere a punire comportamenti oggettivamente non violenti.

***

Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)

1 - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
2 - La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
3 - [La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.]
4 - Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

La norma punisce una pluralità di condotte, sorrette da dolo generico, lesive dell'integrità psico-fisica, della libertà e del decoro di un familiare o convivente, mediante percosse, lesioni, ingiurie, minacce, offesa e disprezzo.

La norma punisce una pluralità di condotte, sorrette da dolo generico, lesive dell'integrità psico-fisica, della libertà e del decoro di un familiare o convivente, mediante percosse, lesioni, ingiurie, minacce, offesa e disprezzo.

La giurisprudenza offre, sotto il profilo della materialità, un ampio spettro di situazioni nelle quali è ritenuto configurabile il delitto *de quo* (denigrazioni verbali; condotte lesive dell'integrità fisica della persona offesa; atteggiamento prevaricatore; ecc.).

Tale reato, introdotto da una clausola di sussidiarietà che lo qualifica come fattispecie residuale rispetto a condotte violente che integrano specifiche fattispecie di reato, punisce chiunque maltratti un familiare o comunque un convivente, arrecandogli abitualmente violenze fisiche o verbali.

Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l'art. 572 c.p., nel perseguire la condotta di colui che "maltratta una persona della famiglia", considera famiglia non soltanto quella legittima fondata sul matrimonio, ma anche quella di fatto, connotata da un rapporto tendenzialmente stabile fondato su legami di reciproca assistenza e protezione (cfr., *ex plurimis*, Cass. pen., sez. VI, n. n. 21329/2007).

Meritevoli di attenzione, tuttavia, risultano le precisazioni fornite dalle Sezioni Semplici con riferimento alle famiglie di fatto: se nel caso di separazione (consensuale o giudiziale) dei coniugi la cessazione della convivenza non fa venir meno gli obblighi giuridici, sia pure attenuati, di assistenza materiale e morale nascenti dal matrimonio, questo stesso principio non è automaticamente esportabile alla famiglia di fatto. In questo caso, infatti, la cessazione della convivenza rende manifesta l'avvenuta estinzione dell'*affectio* che reggeva quella unione, a meno che altri elementi rivelino la prosecuzione del rapporto di reciproca assistenza che costituisce il fondamento volontario della famiglia di fatto.

Tali conclusioni risultano recepite dal legislatore con la novella 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della c.d. convenzione di Lanzarote, che ha parzialmente riformato l'art. 572 c.p. cambiando la rubrica da "maltrattamenti in famiglia" in "maltrattamenti contro familiari e conviventi" ed ha precisato che soggetto passivo del reato non è soltanto "una persona della famiglia", ma "una persona della famiglia o comunque convivente" con ciò collegando l'applicazione della norma all'esistenza di un rapporto comunque qualificabile in termini di effettiva convivenza.

Particolare attenzione è stata posta dalla Giurisprudenza alle condotte serbate in contesti lavorativi (c.d. *mobbing*).

« *Affinché ricorra il reato di cui all'art. 572 c.p. al di fuori del rapporto di convivenza occorre una relazione tra il soggetto agente e la vittima caratterizzato da un potere autoritativo esercitato, di fatto o di diritto, dal primo sulla seconda che specularmente si traduca in una posizione di soggezione. Situazione questa che se nella vigenza del precedente codice è rimasta nel rispetto della* littera legis *confinata nell'ambito familiare, si è invece estesa nell'attuale codice del 1930, a rapporti educativi, di istruzione, di cura, di vigilanza, di custodia o a quelli che si instaurano nell'ambito di un rapporto di lavoro. Con particolare riferimento a questi ultimi, occorre che il soggetto agente versi, appunto, in una posizione di supremazia, che si traduca nell'esercizio di un potere direttivo o disciplinare, tale da rendere specularmente ipotizzabile una soggezione, anche di natura meramente psicologica, del soggetto passivo, riconducibile a un rapporto di natura para-familiare. La rilevanza rivestita sul piano interpretativo dall'elemento sistematico, stante la collocazione del reato in esame fra i delitti in materia di assistenza familiare, porta infatti a ritenere conditio sine qua non per la sua configurabilità la sussistenza di un rapporto, al di fuori dello stretto ambito della famiglia - tale per effetto di un vincolo di sangue o di una stabile relazione affettiva improntata alla mutua solidarietà caratterizzato da relazioni intense ed abituali in contesto lavorativo di prossimità permanente, da consuetudini di vita tra i soggetti, nonchè di affidamento, fiducia e soggezione del sottoposto rispetto all'azione di chi ha la posizione di supremazia dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra (Sez. 6, n. 24057 del 11/04/20 - dep. 09/06/2014, Rv. 260066; Sez. 6, n. 14754 del 13/02/2018 - dep. 30/03/2018, Rv. 272804). In difetto di tali caratteristiche si fuoriesce dall'ambito di operatività, pur in presenza di mobbing lavorativo, dell'art. 572 c.p., essendosene stata esclusa l'applicabilità nell'ambito di una realtà aziendale sufficientemente articolata e complessa di circa 50 dipendenti, in cui non è ravvisabile quella "stretta ed intensa relazione diretta tra datore di lavoro e dipendente, che determina una comunanza di vita assimilabile a quella del consorzio familiare" i cui interessi la norma incriminatrice ha inteso proteggere (così, in particolare, Sez. 6, n. 26594 del 06/02/2009, P.G. in proc. P. e altro, Rv. 244457), ovvero nell'ipotesi di condotte vessatorie poste in essere da un Sindaco nei confronti dì una funzionaria dell'ente all'interno di un ufficio comunale (in tal senso Sez. 6, n. 24642 del 19/03/2014 - dep. 11/06/2014, Rv. 260063), o a quelle realizzate dal vice Presidente di un ATER nei confronti di una dipendente (Sez. 6, n. 16094 del 11/04/2012 - dep. 27/04/2012, Rv. 252609) o, ancora, in relazione alle condotte poste in essere dai superiori in grado nei confronti di un appuntato dei Carabinieri (Sent. n. 14754 del 13/02/2018, citata). Mutando le caratteristiche del rapporto lavorativo in ragione delle diverse realtà vuoi strutturali, vuoi organizzative, vuoi di dimensioni, quel che rileva in definitiva è la sussistenza del rapporto parafamiliare in concreto* » (Cass. pen., sez. III, n. 55348/2018).

La previsione normativa è stata da ultimo modificata dalla legge introduttiva del c.d. codice rosso, recante disposizioni di contrasto alla violenza di genere (L. n. 69/2019).

Per effetto di tali modifiche, la pena edittale (per i reati commessi dal 9.8.2019, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2019) è passata dai limiti compresi tra due e sei anni, ai limiti compresi tra una pena minima di anni tre ed una pena massima di anni sette.

Inoltre, con la L. n. 69 del 2019 è stata reintrodotta, in relazione al delitto *de quo*, una circostanza aggravante, indicata dall'art. 572, co. 2, c.p., con la conseguenza che per i fatti commessi dal 9.8.2019, ovvero dopo l'entrata in vigore di tali modifiche (secondo quanto osservato nella Relazione n. 62 del 2019 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione con riferimento alla L. n. 69/2019) è efficace il rinvio di cui all'art. 656, co. 9, c.p.p., che preclude l'emissione dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena in relazione a condanne per il reato di cui all'art. 572, co. 2, c.p.

Quanto ai profili processuali, si evidenzia inoltre che anche nei confronti delle persone condannate in relazione al delitto di cui all'art. 572 c.p. è previsto, dall'art. 13 *bis* della L. n. 354 del 1975 (Ord. Pen.), che la partecipazione ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno sia valutata ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 4 *bis*, co. 1 *quinquies*, della medesima legge in materia di ordinamento penitenziario.

Inoltre, la L. n. 69/2019 ha introdotto l'art. 165 co. 5, c.p., prevedendo che nei casi di condanna per il delitto di cui all'art. 572 (nonché per gli altri delitti indicati nel medesimo art. 165, co. 5, c.p.), la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per tale reato.

Numerose sono le questioni esegetiche sorte in relazione ai rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e altri delitti applicabili a situazioni analoghe.

Quanto ai rapporti tra il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e quello di atti persecutori (art. 612 *bis* c.p., configurabile «salvo che il fatto costituisca più grave reato), il dibattito giurisprudenziale è stato (ed è ancora) molto acceso.

« Indiscussa l'inesistenza, tra le parti, di una famiglia tradizionale, quella, cioè, fondata sul coniugio o sulla parentela, secondo la Corte d'appello - peraltro in piena concordia su questo punto con il primo giudice - non sussisteva tra le medesime neppure una relazione di convivenza: in tali termini, infatti, la sentenza si esprime testualmente a pagina 5.Tuttavia, facendo proprio un robusto indirizzo ermeneutico manifestatosi nella giurisprudenza di legittimità, quei giudici hanno ritenuto che, per la configurabilità del delitto di maltrattamenti, il dato essenziale e qualificante consista nell'instaurazione, tra autore e vittima, di un rapporto connotato da reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza; con il corollario per cui, se un siffatto rapporto esiste, e se, dunque, sussistano tra costoro strette relazioni dalle quali dovrebbero derivare rispetto e solidarietà, non è nemmeno necessaria una stabile o prolungata convivenza, potendo il reato configurarsi anche qualora la coabitazione sia di breve durata, instabile od anomala (fra molte altre, Sez. 6, n. 17888 del 11/02/2021, O., Rv. 281092; Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014, C., Rv. 261472; Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, I., Rv. 255628).

Secondo il Collegio, si tratta di una lettura normativa che merita una riflessione ulteriore.

Frutto dello sforzo dell'interprete di ampliare lo spettro di tutela per soggetti tipicamente vulnerabili, poiché vittime di condotte prevaricatrici che maturano nell'àmbito di rapporti affettivi dai quali hanno naturale difficoltà a sottrarsi, essa deve ora misurarsi con i numerosi passi avanti in tal direzione compiuti dalla legislazione più recente, a cominciare dal D.L. n. 11 del 2009, conv. dalla L. n. 38 del 2009, che ha introdotto il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), e dalla stessa L. n. 172 del 2012, che esteso la platea dei soggetti passivi del delitto di maltrattamenti alla persona "comunque convivente" senza altro aggiungere.

In tal senso, non può obliterarsi l'espresso monito di recente rivolto dalla Corte costituzionale al giudice penale, affinché rimanga aderente al testo normativo, correndo altrimenti il rischio di violare il divieto di analogia in malam partem che caratterizza le norme incriminatrici.

Chiamato a pronunciarsi ex professo su una questione di rito, sorta all'interno di un processo per tal specie di condotte, il Giudice delle leggi ha affidato all'interprete il compito di stabilire se relazioni affettive - per così dire non tradizionali (in quel caso si trattava di un rapporto sentimentale protrattosi nell'arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell'abitazione dell'altro) possano farsi rientrare nelle nozioni di "famiglia" o di "convivenza", alla stregua dell'ordinario significato di queste espressioni. »

« *Ma immediatamente dopo ha ammonito che, "in difetto di una tale dimostrazione, l'applicazione dell'art. 572, c.p., in casi siffatti - in luogo dell'art. 612-bis c.p., comma 2, che pure contempla espressamente l'ipotesi di condotte commesse a danno di persona "legata da relazione affettiva" all'agente - apparirebbe come il frutto di una interpretazione analogica a sfavore del reo della norma incriminatrice: una interpretazione magari sostenibile dal punto di vista teleologico e sistematico (...), ma comunque preclusa dall'art. 25 Cost., comma 2" (Corte Cost., sentenza n. 98 del 2021).*
Tale sollecitazione è stata raccolta dalla più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale il Collegio intende dar seguito.
In ipotesi soltanto apparentemente differenti da quella in esame - poiché caratterizzate dal comune denominatore dell'assenza di un rapporto familiare o di convivenza tra autore e vittima al momento dei fatti - questa Sezione ha infatti ritenuto che non sia configurabile il reato di maltrattamenti, bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte poste in essere da parte di uno dei conviventi more uxorio ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza (Sez. 6, n. 39532 del 06/09/2021, B., Rv. 282254, ribadita da Sez. 6, n. 45095 del 17/11/2021, H., Rv. 282398, con la precisazione per cui, terminata la convivenza, vengono meno la comunanza di vita e di affetti nonché il rapporto di reciproco affidamento).
In conclusione, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici (art. 14, preleggi), immediato precipitato del principio di legalità (art. 25 Cost.), nonché la presenza di un apparato normativo che amplia lo spettro delle condotte prevaricatrici di rilievo penale tenute nell'àmbito di relazioni interpersonali non qualificate, impongono, nell'applicazione dell'art. 572 c.p., di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" nell'accezione più ristretta: quella, cioè, di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale, da una duratura comunanza d'affetti, che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché, ovviamente, non necessariamente continua (si pensi, ad esempio, al frequente caso di coloro che, per ragioni di lavoro, dimorino in luogo diverso dall'abitazione comune, per periodi più o meno lunghi ma comunque circoscritti).» (Cass. pen., sez. VI, n. 9663/2022).

In relazione al rapporto tra il reato di maltrattamenti e quello di violenza sessuale, invece, l'esegesi della Corte di Cassazione identica il *discrimen* tra le norme - applicando la disciplina del concorso apparente onde evitare la violazione del principio di *ne bis in idem* - nei seguenti termini « *Il delitto di maltrattamenti è assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, mentre in caso di autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza, vi è concorso tra il reato di violenza sessuale continuata e quello di maltrattamenti* » (Cass. pen., sez. III, n. 35700/2020).